



Bergamo, 29/09/17

Spett.le  
Ordine APPC Bergamo  
Passaggio Canonici Lateranensi, 1  
24121 Bergamo

inviata a mezzo posta elettronica: [info@architettibergamo.it](mailto:info@architettibergamo.it)

**Oggetto: Ordine degli Architetti di Bergamo/Consulenza 2016  
(Quesito OAB)**

Mi si chiede se sia obbligatorio l'uso del POS da parte di un architetto e quali siano le sanzioni eventualmente previste.

Il POS è senz'altro obbligatorio.

Ciò già agli effetti di quanto disposto dal d.m. 24/1/2014 in attuazione dell'art. 15, comma 5, d.l. n. 179/2012, che è stato ritenuto applicabile a tutti i professionisti indistintamente (cfr. ordinanza T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, ordinanza n. 1932/2014).

Nel regime vigente non è prevista una sanzione specifica per la trasgressione di quell'obbligo (ma il mancato rispetto della legge rilevava comunque ai sensi dell'art. 11 del codice deontologico, a mente del quale *"Il professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato ..."*).

Vi sono voci di un atto normativo che dovrebbe introdurre una specifica sanzione amministrativa di € 30,00 per ciascuna transazione elettronica rifiutata, nel rinvio a quanto disposto dall'art. 693 del codice penale, a mente del quale *»Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a 30 euro»*.

Non mi risulta, però, che a oggi il detto provvedimento sia stato deliberato.

Con i migliori saluti

*Mano Geroni*

